

COMUNE DI MUROS



COMUNE DI MUROS

Provincia di Sassari

REGOLAMENTO

per l'applicazione

della Tassa Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani

(T.A.R.S.U.)

**Allegato alla Deliberazione
di Consiglio Comunale
n° 3 del 31.03.2009**

Il Responsabile del Servizio
Rag. Gesuino Sanna

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (T.A.R.S.U.)

Capo I

Principi generali di applicazione della tassa

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Muros della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (T.A.R.S.U.) istituita a norma del capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 – Definizione di rifiuto

1. Per rifiuto solido urbano si intende il rifiuto urbano individuato dall'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n° 22.
2. Per rifiuto speciale si intende quello indicato dall'art. 7, comma 3 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n° 22.

Art. 3 – Ambito territoriale di applicazione

1. L'applicazione della tassa nella sua interezza è limitata alle zone del territorio comunale.
2. Nelle zone in cui è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati la tassa è dovuta in misura pari:
 - al 40% della tariffa, se la formazione dei rifiuti avviene all'esterno del perimetro entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e/o assimilati agli urbani.

Art. 4 – Oggetto della tassa

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo, reale od obbligatorio, di locali ovvero di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti.
2. Si considerano locali tassabili a tutti gli effetti dell'applicazione della presente tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzioni stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, che possono produrre le tipologie di rifiuti urbani di cui all'art. 2, comma 1.
3. Si considerano aree tassabili quelle scoperte, a qualsiasi uso destinate, che per la loro utilizzazione possono produrre le tipologie di rifiuti urbani di cui all'art. 2 comma 1.
4. Sono altresì tassabili tutti quei manufatti aperti come tettoie, capannoni nonché quelli di facile rimozione.

Art. 5 – Soggetto passivo

1. La tassa è dovuta da chiunque, a qualsiasi titolo occupi o detenga i locali e le aree scoperte tassabili di cui all'art. 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso non saltuario in comune.
2. Per i locali di uso abitativo affittati con mobilio, la stessa è dovuta dal proprietario o detentore dei locali o dal gestore dell'attività di affittacamere, quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa. Quando l'ambito in cui si svolge detta attività non coincide con intero vano e la relativa superficie risulti di difficile identificazione, si fa riferimento, ai fini della tassazione, ad una superficie convenzionale di metri quadrati otto.
4. Nelle unità immobiliari ove si svolgono attività economiche o professionali da parte di più soggetti, la tassa è dovuta dal proprietario o dal detentore della totalità dei locali quando non sia dimostrabile l'uso esclusivo di una parte degli stessi a favore di un diverso soggetto. Le superfici di utilizzo comune sono imputate in parti uguali a tutti i fruitori, salvo diverso accordo di ripartizione tra gli utenti comunicato al Comune anche mediante la denuncia di cui al successivo art. 17.

Art. 6 – Determinazione della superficie imponibile

1. La superficie tassabile è misurata, per locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree scoperte è misurata sul perimetro interno delle stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Le frazioni di superficie complessive risultanti uguali od inferiori al mezzo metro quadrato non sono computate, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
2. Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici, si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio stesso in base alle planimetrie catastali.

Art. 7 – Esclusioni dal campo imponibile

1. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte adibite a verde.
2. Non sono assoggettati alla tassa i seguenti locali ed aree che, per loro caratteristica e destinazione o per obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, non possono produrre rifiuti a norma dell'art. 62 del D.Lgs. n° 507 del 15.11.1993, quali:
 - a. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensore ad eccezione delle cabine, silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana e/o attività di lavorazione;
 - b. ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte e simili, limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiori a m. 1,50 ove non è possibile la permanenza;
 - c. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - d. unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di tutte le utenze (gas, acqua, luce);
 - e. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile;
 - f. cavèdi di sola areazione, chiostrine, corti interne sottratti all'uso abituale dei detentori dell'ufficio e/o degli utenti delle attività che in esse si svolgono;
 - g. edifici o loro parti adibite a qualsiasi culto nonché i locali strettamente connessi alle loro attività di culto (cori, cantorie, sagrati e simili), con l'esclusione delle abitazioni, eventualmente annesse, dei ministeri del culto o di altre persone.
3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quelle parti di essa ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formino, di regola, esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili agli urbani nonché tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
La produzione esclusiva di rifiuti speciali ai sensi del precedente capoverso deve essere comunicata all'Ufficio Tributi entro il mese di gennaio dell'anno di riferimento della relativa imposta, con apposita dichiarazione e deve essere debitamente documentata.

Entro il mese di gennaio dell'anno successivo il contribuente che ha dichiarato superfici nelle quali si formino esclusivamente rifiuti speciali dovrà esibire all'Ufficio Tributi la documentazione comprovante lo smaltimento o il recupero dei rifiuti a spese del produttore. In caso di mancata presentazione della dichiarazione e/o della documentazione comprovante lo smaltimento o il recupero dei rifiuti a spese del produttore la tassa è dovuta per intero.

Capo II

Esenzioni, riduzioni ed agevolazioni

Art. 8 – Esenzioni

1. Sono esenti dall'applicazione della tassa:
 - a. il comune, per i locali e le aree adibiti a servizi comunali;
 - b. i locali e le aree in uso ad associazioni od enti che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico culturale, nonché delle istituzioni scolastiche, per i quali il comune sia tenuto o comunque si assuma interamente le spese di gestione;
 - c. i fabbricati rurali adibiti ad abitazione, siti in zone agricole e utilizzati da produttori e lavoratori agricoli, sia in attività che in pensione.

Art. 9 – Riduzione

1. Previa formale e motivata diffida dell'utente al gestore del servizio di nettezza urbana ed ai competenti uffici comunali attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda da parte del Gestore entro sessanta giorni a regolarizzare o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è ridotto delle seguenti percentuali, e il minor gettito conseguente è posto a carico del gestore:
 - a. del 30% nel caso in cui non venga rispettata la frequenza di raccolta stabilita nel citato Regolamento.
2. Le riduzioni di cui al presente articolo, qualora riconosciute dovute a conclusione della relativa istruttoria tecnica da parte del gestore del servizio, sono computate in relazione ai bimestri solari di irregolare servizio e rimborsate con le modalità di cui all'art. 75 del D.Lgs. n° 507/93 e successivamente modificazioni ed integrazioni.
3. Il produttore di rifiuti speciali assimilati che provvede al recupero dei rifiuti avvalendosi di operatori autorizzati ha diritto ad una riduzione della tassa nel limite massimo del 30%, che verrà determinata, a consuntivo, sulla base di un rapporto di proporzionalità che tenga conto della produzione totale dei rifiuti e della quota degli stessi avviati al recupero da parte del produttore. La richiesta di riduzione della tassa ai sensi del precedente capoverso deve essere trasmessa all'Ufficio Tributi entro il mese di gennaio dell'anno di riferimento della relativa imposta corredata da apposita dichiarazione e debitamente documentata. Entro il mese di gennaio dell'anno successivo il contribuente che ha richiesto la riduzione della tassa dovrà esibire all'Ufficio Tributi la documentazione comprovante il recupero dei rifiuti a spese del produttore. In caso di mancata presentazione della dichiarazione e/o della documentazione comprovante il recupero dei rifiuti a spese del produttore la tassa è dovuta per intero.

CAPO III

Classi di contribuzione

Art. 10 – Classificazione

1. Per l'applicazione delle diverse tariffe sono individuate le seguenti classi di contribuzione:

CLASSE 1	abitazioni private comprese le dipendenze anche se separate dal corpo principale dell'edificio (ripostigli, terrazze coperte e chiuse, cantine, soffitte praticabili
CLASSE 2	autorimesse.
CLASSE 3	uffici, studi professionali, istituti di credito, assicurazioni, agenzie finanziarie, agenzie di viaggi, agenzie ippiche, autoscuole
CLASSE 4	ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, rosticcerie, osterie, paninoteche, birrerie, bar, gelaterie, pasticcerie
CLASSE 5	depositi, magazzini, locali ed aree adibiti a mostre ed esposizioni in genere a scopo commerciale
CLASSE 6	attività commerciali all'ingrosso ed al dettaglio
CLASSE 7	attività artigianali
CLASSE 8	attività industriali

2. Per i locali e le aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati, si applicano le tariffe relative alle voci più rispondenti agli usi per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani interni o assimilati.

Capo IV

Norme finali e di collegamento procedimentale

Art. 11 – Denunce, domande e semplificazione istruttoria

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 5 del presente regolamento è tenuto a presentare al Servizio Tributi denuncia di inizio, variazione o cessazione relativa ai locali o alle aree imponibili nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 70 del D.Lgs. n° 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Al fine dell'ammissione ai benefici previsti dagli articoli 3, 8 e 9 del presente regolamento, quando i presupposti per il riconoscimento degli stessi non siano già stati indicati nella denuncia presentata ai sensi del precedente comma, l'interessato deve presentare apposita domanda corredata da idonea documentazione.
3. La suddetta documentazione può consistere anche in dichiarazioni sostitutive di certificazioni, dichiarazioni temporaneamente sostitutive, dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese ai sensi del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000.
4. Quando si tratti di presupposti relativi alla misura dei locali o delle aree può essere depositata una planimetria aggiornata sottoscritta da un tecnico abilitato ai sensi delle norme vigenti. Qualora la planimetria risalga ad oltre sei mesi dalla data in cui è prodotta al Comune, la stessa potrà essere convalidata da una attestazione rilasciata dallo stesso tecnico che l'aveva redatta.
5. Allorché vengano a cessare le condizioni per le quali era stato concesso uno dei benefici richiamati al comma 2, l'interessato è tenuto a comunicarlo al Servizio tributi che provvederà ad effettuare una variazione al ruolo ai fini della riscossione del tributo dovuto.

6. Il comune può in qualsiasi tempo eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'ammissione al beneficio.

Art. 12 – Funzionario Responsabile

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 74 del D.Lgs. 507/93, il Comune di Muros nomina un funzionario Responsabile della gestione della tassa, a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Art. 13 – Controlli delle denunce

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici, l'ufficio comunale può:
 - a. Rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte;
 - b. Invitare il contribuente a rispondere a questionari relativi a dati e notizie da restituire debitamente sottoscritti;
 - c. Richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali od aree;
 - d. Richiedere notizie, relative ai locali ed aree in tassazione, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree medesime;
 - e. Invitare i soggetti di cui alla precedente lettera d) a comparire di persona per fornire chiarimenti, prove e delucidazioni;
 - f. Utilizzare i dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
 - g. Richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e diritti, dati e notizie rilevanti per la definizione delle posizioni tributarie nei confronti dei singoli contribuenti.

Art. 14 – Accesso agli immobili

1. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'articolo precedente nel termine concesso, i dipendenti, anche straordinari, e comunque in servizio presso l'Ufficio Tributi, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
2. Nessuna specifica autorizzazione è richiesta per gli appartenenti al corpo della Polizia Municipale.

Art. 15 – Informazioni tra gli Uffici

1. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre formalità afferenti l'occupazione e la detenzione di locali ed aree soggetti alla tassa, l'ufficio di Anagrafe consegna al contribuente il modulo di denuncia da consegnare al Servizio tributi nel termine previsto.
2. Gli uffici comunali di seguito indicati sono tenuti a comunicare mensilmente al Servizio Tributi le seguenti notizie:
 1. Ufficio Anagrafe: i nominativi di immigrati, emigrati la formazione di nuovi nuclei familiari, i decessi;
 2. Ufficio Tecnico: l'elenco dei certificati di abitabilità o agibilità rilasciati e la trasmissione di autorizzazioni sanatorie;
 3. Ufficio Commercio: l'elenco delle imprese che hanno iniziato o cessato un'attività per la quale abbiamo ottenuto un'autorizzazione.

Art. 16 – Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n° 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. È temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base a quella annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti, rapportata giorno e maggiorata del 50% .
3. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto di occupazione, con il modulo di versamento in c/c postale di cui all'art. 50 del D.Lgs. n° 507/93 o, in assenza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.
4. In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.

Art. 17 – Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento sostituisce a far data dal 1 gennaio 2009 il precedente Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 5 del 28.02.2002.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento sono richiamate le disposizioni contenute nel capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993 n° 507 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. In sede di prima applicazione del presente Regolamento i termini previsti per la presentazione della dichiarazione attestante la produzione esclusiva di rifiuti speciali e la richiesta di riduzione per autosmaltimento di rifiuti speciali assimilati agli urbani dovrà essere presentata entro il mese di aprile 2009.